

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e gli articoli 35 e 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell'Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. Le informazioni, i formati e i requisiti procedurali per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.
- (3) Le malattie elencate, quali definite all'articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, sono elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. A causa del diverso profilo della malattia, i focolai di determinate malattie elencate dovrebbero essere soggetti a notifica immediata nell'Unione, mentre i focolai delle altre malattie dovrebbero essere soggetti a comunicazione nell'Unione.
- (4) Tenuto conto del profilo della malattia e dello stato sanitario di un determinato Stato membro, zona o compartimento, dovrebbe essere richiesta una notifica immediata nell'Unione alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a un focolaio di determinate malattie elencate al fine di consentire l'attuazione tempestiva delle necessarie misure di gestione dei rischi. È opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco specifico delle malattie elencate per le quali è necessaria una notifica immediata nell'Unione, nonché i termini per tale notifica immediata.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

